

N. R.G. 2022/983



TRIBUNALE DI LIVORNO

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **983/2022**

con OGGETTO: **Somministrazione**

promossa da:

MARIA [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. LIOIA
FRANCESCO PAOLO e dell'avv. ARNONE MANLIO [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE/I

contro

TIM SPA (C.F. 00488410010), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE STEFANO elet-
tivamente domiciliato in VIA IN ARCIONE 71 00187 ROMA presso il difensore avv.
D'ERCOLE STEFANO

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Carlo Cardi,
a scioglimento della riserva
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(Art. 702 ter c.p.c.)

Istruito con le produzioni documentali delle parti, viene in decisione il giudizio som-
mario di cognizione che la titolare dell'utenza telefonica fissa n. [REDACTED] e con-
nessione internet ha promosso nei confronti della società somministrante, sulla premes-
sa della cessazione dal servizio a partire dal 4.10.2021, per chiedere l'adempimento del-
la prestazione di riattivazione dei servizi e la condanna al risarcimento del danno.

Parte convenuta si è costituita limitandosi a chiedere, nel merito, la cessazione della ma-
teria del contendere quanto alla domanda di adempimento sul rilievo che "il guasto sulla
linea sia stato ripristinato in data 25 gennaio 2022 con la sostituzione del modem non
più funzionante poichè bruciato a seguito di un temporale, ciò che è stato, peraltro, con-

fermato dalla stessa Cliente in pari data” e chiedendo su tale premessa il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Nelle note scritte depositate in vista dell’udienza del 9.6.2022, parte ricorrente ha sostenuto che “ad oggi, nessun servizio è stato ripristinato”.

Nessuna successiva difesa sul punto è stata svolta da parte resistente.

La domanda di adempimento trova accoglimento, in esito all’applicazione delle regole sulla individuazione delle questioni controverse e di distribuzione dell’onere della prova.

Parte ricorrente ha allegato la cessazione dal servizio a far data dal 4.10.2021 (ha prodotto le comunicazioni relative alla segnalazione e al successivo reclamo), e la circostanza non è stata contestata da parte resistente. Quest’ultima a sua volta ha allegato il proprio adempimento (in data 25.1.2022) rispetto all’obbligazione assunta, ma esso è stato contestato dalla ricorrente, e non ne è seguita, ad istanza della parte onerata, prova alcuna (nessun riscontro è stato fornito in ordine alla asserita conferma della Cliente). Deve pertanto emettersi condanna all’adempimento della obbligazione di assistenza e manutenzione, quale prevista dall’art. 3.1.6 della Carta dei Servizi Tim.

Secondo questa fonte contrattuale, l’obbligazione del somministrante, relativa ai prodotti in comodato d’uso, di prestare il ”servizio di sostituzione o riparazione delle parti che risultano difettose o guaste” prescinde dalla causa del guasto (causa che invece incide sui costi dell’intervento), e quindi non rileva che la causa dell’interruzione del servizio fosse stata, come è pacifico, di origine esogena non riconducibile a condotta della società.

Dall’inadempimento consegue la condanna di parte resistente, nei limiti della domanda, alla rifusione del risarcimento del danno, nella misura pari alla clausola penale convenuta (v. ancora la Carta dei Servizi: € 7,80 per ogni giorno lavorativo di ritardo), che integra la convenuta anticipata liquidazione del ristoro spettante.

Proprio la previsione della clausola penale ora detta induce a non ravvisare i presupposti per dare la richiesta misura di coercizione indiretta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicato, quanto al valore della controversia, l’art. 5, comma 1 ult. periodo del DM n. 55/2014 e applicato altresì il DM n. 147/2022 quanto alla fase decisoria (v. art. 6).

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) condanna TIM s.p.a. all'adempimento a favore della ricorrente dell'obbligazione di cui all'art. 3.1.6 della Carta dei Servizi;
- 2) condanna TIM s.p.a. a pagare a favore della ricorrente, la somma di € 881,40, a titolo di risarcimento del danno patito sino al 28.3.2022;
- 3) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in € 145,50 per esborsi, € 125,00 per la fase di studio della controversia, € 125,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 190,00 per la fase di trattazione, € 200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Si comunichi.

Livorno, 25 novembre 2022

IL GIUDICE
dott. Carlo Cardi